N. [redacted]/16 R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE –

Il Giudice di pace di Milano, dott.ssa Anna Maria Paracchini, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10.11.2016, nel procedimento n. 61347/16 ex art. 13 D.L.vo n.286/1998 e succ. mod.,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

rilevato che, con ricorso depositato in data 23.09.2015, [redacted], nata in El Salvador il [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Mazza, del Foro di Milano presso il cui studio elegge domicilio in Milano, via Cadore 19, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. [redacted] emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 26.08.2016 e notificato in pari data; che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha fatto pervenire nota informativa in data 5.10.2016 e che all'udienza, presente il difensore, questi chiedeva un rinvio per contestarne il contenuto relativamente alla condizioni per la richiesta di protezione internazionale e nel contempo veniva sospeso il provvedimento impugnato. Infine all'udienza del 10.11.2016, veniva depositata copia dell'invito ex art. 15 T.U.L.P.S. rilasciato dalla Questura di Milano in data 20.10.2016 all'atto della presentazione da parte della ricorrente, della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e di un rinvio successivo al giorno 6.12.2016 per il quale è fissato appuntamento presso la Questura di Milano, sezione rifugiati, per la trattazione della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Il difensore quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso.

23-NOV-2016 15:07 From:UFFICIO IMMIGRAZIONE 0279665 To:0239444579 Page:2/4

osserva:

il ricorso è ammissibile;

la ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento opposto per i motivi di cui agli atti, motivi che sono da considerare determinanti per la decisione di questo procedimento. La Questura d'altro canto, malgrado la presenza del presente provvedimento accoglieva la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente invitandola ad un appuntamento.

Tale a significare la possibilità di una risposta positiva nei confronti della stessa e a dimostrare la veridicità di quanto dalla ricorrente dichiarato in atti.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il provvedimento opposto deve essere annullato.

La particolare complessità della materia giustifica la compensazione delle spese del presente procedimento.

Quanto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta che la stessa è formulata personalmente dall'interessato; detta istanza pertanto deve essere accolta.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 26.08.2016 e notificato in pari data n. [redacted] nei confronti di [redacted]

compensa tra le parti le spese del presente procedimento;

accoglie l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, sulla liquidazione dell'Avv. Laura Mazza, provvede come da separato provvedimento;

si comunichi alle parti anche a mezzo fax.

Milano, 22 novembre 2016

Il Giudice di Pace

Dott.ssa AnnaMaria Paracchini

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 NOV. 2016
IL CANCELLIERE
(Dr Giovanni CIANNETTO)